

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

15 FEB. 2000

ADDI' 15 FEB. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
GIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

BADALONI, BONADONNA, DONATO ED HERMANIN.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N°

399

Oggetto: Utilizzazione da parte della Azienda Sanitaria Locale di Frosinone delle strutture e dei servizi della Casa di Cura INI - Citta' Bianca.



Oggetto: Utilizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone delle strutture e dei servizi della Casa di cura INI - ^{Città} Villa Bianca

 LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute

PRESO ATTO della necessità espressa dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Frosinone di assicurare servizi assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli offerti attraverso la rete delle strutture a gestione diretta, in particolare a causa dei lavori di ristrutturazione in corso e della costruzione in corso del nuovo presidio ospedaliero di Frosinone;

PRESO ATTO che l'ASL di Frosinone ritiene adeguata la struttura ubicata in Veroli e denominata INI - Villa Bianca, come sede per la produzione dei servizi assistenziali aggiuntivi necessari alla popolazione;

RILEVATO che la struttura di cui al precedente PRESO ATTO risulta autorizzata all'esercizio di attività sanitarie di ricovero e ambulatoriali per assistenza in acuzie e per assistenza riabilitativa;

PRESO ATTO che i legali rappresentanti della struttura hanno dichiarato la loro disponibilità a fornire all'Azienda, gli ambienti e i servizi che la medesima ritiene necessari;

RILEVATO che la utilizzazione da parte della ASL della struttura non si configura come accreditamento né provvisorio, né istituzionale e che si intende come utilizzazione temporanea per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabili per un periodo massimo di 24 mesi totali, nelle more della riqualificazione della rete aziendale e del completamento del nuovo ospedale di Frosinone;

STABILITO che almeno lo 80% delle ore di attività del personale medico impegnato nella struttura deve essere assicurato da personale medico dipendente dall'Azienda;

STABILITO che il rapporto tra la ASL e la nuova struttura si deve configurare come:

- a. locazione di locali e/o attrezzature
- b. acquisto di servizi analiticamente specificati;

STABILITO che la locazione e l'acquisto di cui al precedente STABILITO devono essere oggetto di specifici contratti con definizione puntuale e analitica delle parti affittate, e delle condizioni di affitto, e dei servizi acquistati, e delle condizioni di acquisto;

STABILITO che:

- a. l'affitto dei locali deve intendersi a corpo;
- b. l'affitto delle tecnologie deve intendersi a tempo di utilizzazione
- c. l'acquisto dei servizi generali deve intendersi a posto letto per giorno di occupazione
- d. l'acquisto di servizi di assistenza infermieristica deve essere a posto letto per giorno di occupazione, in funzione delle caratteristiche operative del medesimo posto letto;
- e. l'utilizzazione di personale medico non dipendente deve essere regolato da contratti individuali su specifici obiettivi di produttività;

STABILITO che l'acquisto dei materiali di consumo sarà comunque effettuato direttamente dall'Azienda;

STABILITO che l'azienda rimane unico titolare della remunerazione per le prestazioni effettuate a totale o parziale carico del SSR, comprese quindi le prestazioni erogate in regime di libera professione intramoenia;

STABILITO che l'Azienda si riserva il diritto di variare il tipo di attività al quale destina la struttura, a seconda delle sue esigenze assistenziali;

STABILITO che l'importo dei contratti di locazione e di acquisto di servizi non può in alcun modo basarsi su una proporzione della tariffa regionale perché in questo modo la struttura ospitante si avvantaggerebbe, in misura non conveniente per l'azienda, di un'eventuale aumento di produttività assistenziale;

STABILITO che è necessario fornire alla CdC INI - Città Bianca alcune garanzie sul volume complessivo dei pagamenti per locazioni e servizi;

RILEVATO che questa garanzia minima può essere rappresentata dalla corresponsione pagamenti almeno corrispondenti a:

- a. la locazione dell'intero edificio
- b. l'affitto delle tecnologie per almeno 2 ore al giorno per i primi sei mesi e per almeno 4 ore al giorno per i mesi successivi
- c. l'acquisto dei servizi generali, comunque da specificare, per posto letto, per un'occupazione almeno pari al 35% per i primi sei mesi e al 65% per i mesi successivi
- d. l'acquisto di servizi di assistenza infermieristica comunque da specificare, per posto letto, per un'occupazione almeno pari al 35% per i primi sei mesi e al 65% per i mesi successivi, per un'intensità assistenziale media pari a 0.26 infermieri per posto letto per giorno e, per la riabilitazione pari a 0.04 terapisti per posto letto per giorno;

STABILITO che la definizione puntuale dei pagamenti da riconoscere alla struttura deve comunque lasciare all'Azienda un adeguato margine operativo che non concorra ad aumentarne il disavanzo.

All'unanimità

DELIBERA

Di dare mandato al Direttore Generale della ASI di Frosinone di definire con la Casa di Cura INI - Città Bianca i termini degli specifici accordi contrattuali secondo le indicazioni specificate in premessa.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997 n°127.

L. VICE PRESIDENTE: F.to Ugnello COSENTINO

R. SEGRETARIO: F.to Dott. Severio GUCCIONE